

# **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA -**

**A.S. 2008/09**

**L'anno 2008, il giorno 25 giugno**, a Genova, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in sede di negoziazione decentrata .

## **TRA**

- la delegazione di parte pubblica composta dal dott. Ambrogio Delfino, Dirigente dell'Ufficio II° dell'USR per la Liguria, e la delegazione di parte sindacale composta da: FLC-C.G.I.L., CISL SCUOLA e SNALS-CONFESAL ,

é stato raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria per l'a.s. **2008/2009**.

Visto il CCNI sottoscritto in data **16 giugno 2008** concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., di seguito indicato come CCNI,

## **SI CONCORDA**

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, che integra ed esplicita il CCNI del **16/6/2008**, al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CCDR si applica al personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge 270/82.

### **ART. 2 - MATERIE E FINALITA'**

Il presente CCDR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria. L'obiettivo del contratto é l'utilizzo qualificato di tutto il personale.

### **ART. 3 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

I Dirigenti Scolastici comunicheranno **entro il 3 luglio 2008** agli U.S.P. di riferimento tutte le variazioni intervenute rispetto all'organico di diritto, oltre a tutti gli elementi di conoscenza utili al fine di determinare il quadro delle disponibilità, compresi i posti di sostegno e i posti per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria e delle lingue straniere nella scuola secondaria di I° grado.

L'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle ore di insegnamento settimanali pari od inferiori a 6, al personale docente in servizio nella scuola non può avvenire prima del completamento delle operazioni di competenza degli U.S.P.

La Direzione Generale determinerà l'organico di sostegno, compresi i posti in deroga ai sensi delle disposizioni vigenti, **entro il 14 luglio 2008**.

### **ART. 4 - SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITA'**

Gli U.S.P. pubblicheranno all'Albo e sul sito Internet, entro la data del **17 luglio 2008**, le disponibilità iniziali, che comprenderanno:

## **PERSONALE DOCENTE**

- 1) posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l'intero anno riferiti a:
- a) disponibilità residue dopo i movimenti, i passaggi di ruolo e le assegnazioni definitive di sede;
  - b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;
  - c) trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università;
  - d) disponibilità relative alle deroghe per le attività di sostegno;
  - e) disponibilità sopraggiunte per qualsiasi altro motivo (distacchi, comandi, utilizzi in altri compiti, esoneri o semiesoneri attribuiti ai docenti a qualsiasi titolo, incarichi di presidenza, personale titolare a tempo parziale);
  - f) disponibilità relative alla prosecuzione di sperimentazioni autorizzate dal M.I.U.R.;
  - g) disponibilità relative alla prosecuzione o attuazione di progetti;
  - h) disponibilità derivanti da progetti deliberati dai Centri Territoriali Permanenti;
  - i) disponibilità derivanti da progetti di orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con particolare riguardo all'attività di coordinamento e progettazione organizzativa e didattica;
  - l) disponibilità derivanti da altre attività progettuali delle scuole per le quali sia richiesto un incremento di organico;
- I progetti di cui ai punti g), h), i), l), sono realizzabili solo in caso di personale in esubero.
- 2) posti, cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per un periodo inferiore all'anno.

## **DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA**

Gli insegnanti di ruolo di religione cattolica sono, di norma, confermati d'ufficio nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente.

Le eventuali domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per sedi scolastiche ubicate in altra provincia della Liguria devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico provinciale territorialmente competente e, per conoscenza, all'U.S.P. di attuale servizio.

Il dirigente che riceve le domande provvederà, sulla specifica delega già disposta dal Direttore Generale dell'U.S.R. Liguria in materia di gestione del personale della scuola, all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.

## **PERSONALE ATA**

Per il personale A.T.A. si applicano integralmente i criteri individuati nel CCNI del **16/6/2008**, fatte salve le precisazioni seguenti:

- a) rispetto ai profili professionali di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di Responsabile Amministrativo, la soprannumerarietà relativa al profilo stesso è considerata a livello provinciale, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale;
- b) a richiesta dell'interessato, il DSGA soprannumerario, acquisito il parere favorevole del DSGA titolare e del Dirigente, può essere utilizzato presso un'Istituzione scolastica per la realizzazione di uno specifico progetto presentato dall'Istituzione medesima, finalizzato all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi contabili-amministrativi. Tale progetto sarà realizzato previo parere favorevole dell'U.S.P..

## **ART. 5 - PERSONALE EDUCATIVO**

Il personale educativo in esubero può essere utilizzato, a domanda, anche al di fuori dei Convitti, su progetti presentati da altre Istituzioni scolastiche.

La soprannumerarietà è considerata relativamente al profilo stesso, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale.

L'utilizzo nell'ambito dell'Istituzione Convittuale di titolarità è consentito in misura non superiore al 25% del personale in soprannumero.

In subordine, il personale in esubero sarà utilizzato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCNI.

## **ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ**

1. I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute; si fa eccezione solo per le operazioni di rientro nella scuola di precedente titolarità dei soprannumerari sull'organico di fatto e dei trasferiti d'ufficio nel quinquennio.

Eventuali disponibilità sopravvenute saranno utilizzate per le operazioni ancora da disporsi.

Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali, sarà reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto. Sia il quadro delle disponibilità che il calendario delle operazioni saranno comunicati alle organizzazioni sindacali provinciali in base a quanto stabilito dal Contratto Integrativo Regionale del 30 marzo 2005 sui diritti e le relazioni sindacali.

2. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario disponibili per l'intero anno scolastico, le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze degli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero del personale da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

3. Qualora invece il numero del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare o sistemare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione e sistemazione dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua dopo le operazioni effettuate si riferisca a posti con minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità.

## **ART. 7 - ULTERIORI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE**

1 - Le utilizzazioni saranno predisposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni del presente C.C.D.R. per le seguenti tipologie:

- a) sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, di scuola speciale per tutti i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione,
- b) per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili per i docenti in possesso o non in possesso del titolo di specializzazione .

2 - E' assicurata la precedenza nell'utilizzo a domanda, al personale docente e ATA che ha già prestato servizio, almeno per un anno nell'ultimo quinquennio, presso i CTP, i corsi serali e le scuole ospedaliere.

Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di cui al punto 1 del presente articolo non interrompono la continuità di servizio.

3 - Ai sensi degli artt. 7, comma 7 e 18, comma 7 del CCNI 16/6/2008, limitatamente all'ambito dell'area metropolitana del Comune di Genova, sono previste assegnazioni provvisorie per Istituzioni scolastiche comprese in distretto diverso da quello di titolarità, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 8 - SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI O CONVIVENTI**

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi o **conviventi anche tra province diverse purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.**

2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

3. Parimenti può procedersi, in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi o conviventi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ovvero di personale ATA, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.

4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

5. Le eventuali domande dovranno essere presentate **agli U.S.P. delle province richieste** almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'anno scolastico.

6. **Nei casi in cui si chieda lo scambio tra province diverse, le richieste dovranno essere presentate agli U.S.P. delle rispettive province che le esamineranno di concerto.**

## **ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria dovrà essere presentata entro e non oltre il termine, del:

**4 luglio 2008, per tutto il personale docente, educativo ed A.T.A.,**  
così come stabilito dall'art. 1, comma 9 del CCNI.

La domanda di utilizzazione va indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità per il tramite del Dirigente Scolastico dell'istituto di servizio; la domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia deve essere presentata direttamente all'U.S.P. della provincia richiesta e, per conoscenza, all'U.S.P. della provincia di titolarità.

Per casi specifici non contemplati nella modulistica ministeriale, saranno ammesse eventuali integrazioni annotate dagli interessati.

#### **ART. 10 - INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, copia delle disponibilità viene trasmessa alle OO.SS. regionali; le stesse disponibilità vengono consegnate alle OO.SS. provinciali (durante un apposito incontro). Eventuali, successive modificazioni ed integrazioni relative alle diverse tipologie di posti saranno comunicate alle OO.SS. e affisse all'albo degli U.S.P..

#### **ART.11 - GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI**

Per ogni operazione prevista dal presente contratto sarà compilata distinta graduatoria che sarà affissa all'albo degli U.S.P. almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni e comunicata tempestivamente a tutte le scuole a mezzo "Intranet" e attraverso gli organi di informazione.

#### **ART. 12 - RECLAMI E RICORSI**

Entro due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami solo per errori materiali.

L'amministrazione, in via di autotutela, può intervenire, su segnalazione dell'interessato, anche in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dei reclami.

Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

#### **ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. – SEQUENZA OPERATIVA**

**Nei casi in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato degli artt 47 e 56 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, così come integrato nell'ipotesi di sequenza contrattuale prevista nell'art. 62 del C.C.N.L. medesimo, siglata in data 28 maggio 2008 e in via di sottoscrizione definitiva, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, si procederà nell'ordine:**

- 1) al conferimento dell'incarico da parte del Dirigente scolastico all'assistente amministrativo in servizio nella scuola, beneficiario dell'art. 7 del CCNL 7/12/2005, previa volontaria disponibilità;
- 2) al conferimento dell'incarico da parte del Dirigente scolastico all'assistente amministrativo in servizio nella scuola garantendo, ove possibile, la continuità dell'incarico conferito nell'anno scolastico precedente;
- 3) all'utilizzazione del responsabile amministrativo o dell'assistente amministrativo di altra scuola, con le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 11 bis del C.C.N.I. del **16.6.2008** e dal C.D.R. per la regolamentazione della sostituzione del DSGA del 20 luglio 2004, e della relativa interpretazione autentica del 20 luglio 2004, con precedenza per i beneficiari dell'art. 7 del CCNL 7/12/2005.
- 4) **Per l'accesso a posti di D.S.G.A. si fa riferimento ai titoli culturali previsti alla Tabella B allegata al C.C.N.L. 29/11/2007.**

#### **ART. 14 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

In caso di controversia individuale di lavoro può essere proposto ricorso al giudice ordinario e del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la segreteria dell'ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale o in alternativa dell'arbitrato previsti dal CCNL del 18 ottobre 2001.

#### **ART. 15 - CONTROVERSIE INTERPRETATIVE**

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro cinque giorni dalla richiesta di una di esse - si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dal primo incontro.

2. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

#### **ART.16 - NORME DI RINVIO**

Per ciò che non risulta regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni riportate nel CCNI citato nelle premesse.

#### **ART. 17 - IMPEGNI DI SPESA.**

A norma dell'art. 47, comma 3 del D.lgs n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla direzione regionale, in quanto non prevede alcuna assunzione in ruolo di personale docente o ATA.

#### **ART. 18 - VALIDITA' DELL'ACCORDO.**

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed ha validità per l'anno scolastico 2008/09.

Letto, firmato, sottoscritto

#### **Per la parte pubblica:**

F.to Dott. Ambrogio Delfino \_\_\_\_\_

#### **Per le OO.SS. Regionali**

FLC-C.G.I.L. \_\_\_\_\_

C.I.S.L. SCUOLA \_\_\_\_\_

SNALS-CONFISAL \_\_\_\_\_